

COMUNE di SAN PIETRO in CARIANO

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16 Reg. Delib.

**OGGETTO: PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.
L.R.V. 06 APRILE 2001 N. 10 E SUCC. MOD. ED INT. E D.G.R. 20 LUGLIO
2001 N. 1902 E SUCC. MOD. ED INT.**

L'anno **Duemilaundici**, addì **Diciotto** del mese di **Aprile** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sono presenti i signori:

MAESTRELLI GABRIELE (Sindaco)
BENETTI CLAUDIO (Consigliere)
BOGONI MARCO (Consigliere)
GALVANINI STILIANO (Consigliere)
ZARDINI CESARE (Consigliere)
ZANTEDESCHI GERARDO (Consigliere)
CONATI ALBERTO (Consigliere)
MURARI ISEO (Consigliere)
BAIETTA ANDREA (Consigliere)
SIGNORINI GIANCARLO (Consigliere)
PESCARIN ZENO (Consigliere)
VENTURINI DARIO (Consigliere)
LONARDI MARIO SIMONE (Consigliere)
CAVAZZA ELISA (Consigliere)
MARCHESINI STEFANO (Consigliere)
ZANTEDESCHI DOMENICO (Consigliere)
RIGHETTI GIOVANNA (Consigliere)

Sono assenti i signori:

STERZA ALESSANDRO (Consigliere)
FERRARI GIACOMO (Consigliere)
GIACOPUZZI MICHELE (Consigliere)
BATTISTELLA CARLO (Consigliere)

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Bicciato dr. Stefano.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Maestrelli Gabriele, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

INTERVENTI

Sindaco: Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche. L.R.V. 06 Aprile 2001. Benetti.

Durante l'intervento esce il consigliere Pescarin e rientrano i Consiglieri Pescarin e Ferrari.

Benetti: Gli Uffici hanno preparato uno schemino, non so se ve l'hanno già distribuito, a tutti i Consiglieri, così magari può essere più utile per capire almeno le linee guida, le linee di principio che hanno portato alla formulazione di questa proposta e del relativo Regolamento. Le linee guida che hanno dettato e ci hanno fatto maturare questa idea di arrivare a questa nuova soluzione per quanto riguarda il mercato del venerdì del Capoluogo, sono essenzialmente tre, quelle che ritengo io le più importanti. La prima è quella legata al fatto di dare un po' più di vitalità mercato, non so, come tutti avrete notato, negli ultimi anni tutta la porzione di mercato che si sviluppa dall'ex Scuola elementare fino all'incrocio, fino a piazza del Municipio all'incrocio con via Don Oliboni essenzialmente era abbandonata o comunque frequentata da precari con perdita negli anni di importanza dal punto di vista dell'appetibilità. Questo è stato il primo punto. Secondo punto è legato alla questione legata alla sicurezza quindi di valutare la possibilità per quanto riguarda non solo le ambulanze ma anche i vigili del fuoco di poter arrivare anche in presenza del mercato in posti più idonei per poter sopperire alle emergenze. Terza, non da ultima una rivisitazione di tutto il layout del mercato che tenga conto delle ultime disposizioni legislative. Essenzialmente, la norma che disciplina le modalità di Gestione del mercato sono normative regionali e a queste ci siamo conformati. Essenzialmente sono previste: vi do i numeri complessivi, si passa dagli 80, mi pare di ricordare, 68 posti complessivi del mercato attualmente approvato dalla Regione, ai 63 posteggi attuali. Questi 63 posteggi attuali sono divisi nelle tre tipologie che sono gli alimentari, i non alimentari, e le Aziende agricole: questo per la normativa che ce lo impone che vengano pubblicati e dislocati in aree specifiche a questo scopo vacate. Avete le due soluzioni che sono essenzialmente pochissimo difformi, per quanto riguarda il mercato, l'una dall'altra, però una tiene conto della soluzione finale quando saranno realizzate la rotonda di via Beethoven e l'altra invece la situazione che sarà in essere fino alla realizzazione della rotonda. Però per quanto riguarda le soluzioni sono, avete avuto modo di vedere, essenzialmente uguali a parte la posizione di un banco che viene leggermente spostato. Abbiamo recepito anche l'indicazione dei vari posteggianti per quanto riguarda dare più spazio non solo ai banchi ma anche alla fruibilità ai banchi stessi: tant'è che attualmente, nella nuova soluzione, la percentuale fra superficie effettivamente utilizzata per la vendita e superficie complessiva di mercato va in un rapporto molto più elevato rispetto a prima, quindi i banchi sono più distanziati l'uno dall'altro. La soluzione, la salvaguardia per quanto riguarda la giornata del venerdì ovviamente la fruibilità dei due grossi complessi condominiali che insistono su via Beethoven che sono uno l'hotel e l'altro il condominio Belvedere che possono comunque utilizzare le 90 autorimesse condominiali. Il mercato essenzialmente è collegato attraverso una scala che speriamo che l'Amministrazione abbia, in occasione dello spostamento del nuovo mercato, finalmente la voglia e l'opportunità di mettere a posto, quindi è un collegamento essenzialmente centrale, è a rotazione, riteniamo che il mercato sia estremamente più appetibile così com'è configurato rispetto prima. Dal punto di vista di una questione che ha sollevato il Consigliere Sterza e quindi legato ai parcheggi, ritengo che, non solo dal punto di vista dei numeri, ma i parcheggi che si vanno a perdere perché vengono utilizzati due parcheggi in corrispondenza del supermercato DiPiù sono comunque ben ampiamente riacquistati attraverso il parcheggio che abbiamo di fronte al Comune e attraverso la via Roma e la piazza che si lascia libera, quindi dal punto di vista complessivo del bilancio dei parcheggi, anche se sembra di no, è favorevole per quanto riguarda la



soluzione che si intende adottare. Un altro accenno lo volevo fare un po' più preciso è sulla questione legata alle comunicazioni fatte alle associazioni di categoria che mi pare di ricordare siano otto le quali hanno espresso il loro parere favorevole tutte eccetto una in particolare per quanto riguarda quest'associazione vorrei elencarvi quali sono i punti per i quali loro non erano assenzienti e quali sono le controdeduzioni che abbiamo ritenuto come Amministrazione di fare; loro parlano soltanto che, secondo la loro visione, si poteva evitare la ristrutturazione del mercato ma in realtà perché si trattava, secondo quest'associazione, di trovare e reperire il posto soltanto per quattro posteggianti, ma in realtà la questione non è questa perché se noi andiamo a vedere, purtroppo l'elaborato non c'è perché l'ha fatto ancora a mano ed è stato fatto dal Comandante, il vecchio elaborato era vincolante per quanto riguarda l'ubicazione del mercato, prevedeva tutta una serie di banchi che vanno dall'ex Scuola elementare fino all'incrocio di via Beethoven: mi pare di ricordare una trentina, giusto? 25 ecco, che comunque scompaiono e quindi siamo di fronte non a un mero spostamento di quattro banchi ma in realtà ad una ristrutturazione del mercato. Ristrutturazione del mercato vuol dire quindi che, fermo restando le aree strategiche, alimentari e non alimentari e produttori agricoli, ogni posto viene assegnato in base alle presenze: quindi c'è una graduatoria storica che gli Uffici hanno sviluppato, tenuto aggiornata e quindi che permette la salvaguardia dei diritti acquisiti non solo dalla continuità aziendale nel senso che anche l'azienda che era del padre è passata alla figlia che frequenta il mercato dal suo inizio storico, avrà priorità assoluta per quanto riguarda la scelta. Poi, all'interno dei singoli commercianti se vogliono loro rispettare delle loro regole interne hanno comunque la facoltà di farlo. Il primo punto dell'osservazione quindi fatta da quest'associazione era che secondo loro si trattava veramente di uno spostamento, di trovare l'ubicazione di quattro posti e invece in realtà non è così. Poi, l'osservazione che fanno è questa: si lascerebbero al loro posto i rimanenti operatori risistemando il gruppo di alimentaristi con piccolo spostamento utilizzando lo spazio di un banco attualmente libero. Loro parlano, abbiamo verificato, attraverso le graduatorie che non ci risultano agli atti che ci siano operatori che non utilizzino il loro spazio, perlomeno in modo, come previsto dal regolamento, per perdere il diritto al posto fisso che vuol dire non partecipare al mercato per quattro mesi dell'anno solare anche in via non continuativa. Abbiamo contro dedotto essenzialmente a tutte le osservazioni fatte da questa associazione di categoria. Chiedo adesso al Segretario conferma se queste controdeduzioni di cui ho dato resoconto in modo sintetico vadano allegate in via sostanziale alla Delibera.

Segretario: Chiaramente sono all'interno del provvedimento.

Benetti: Sono note esterne al provvedimento.

Segretario: Fanno sempre parte del provvedimento.

Benetti: Per quanto riguarda poi altre questioni, il mercato, il Regolamento allegato alla proposta di Delibera va a toccare tutta una serie di punti legato ancora all'aspetto del mercato: per esempio va ad individuare le modalità per gli operatori itineranti, va ad individuare quali sono nel Comune, nel Territorio quelle dove non possono essere esercitate queste attività per motivi di sicurezza. Una cosa importante anche per soddisfare a richieste che abbiamo avuto, va ad individuare in ogni singola Frazione il posto dove può essere fatto un posteggio isolato. Il Regolamento prevede un posteggio isolato in ogni Frazione. Un successivo provvedimento poi andrà ad individuare l'area specifica, se ci sarà una richiesta, però il Regolamento, così come va in Regione, prevede la possibilità che l'Amministrazione ha di individuare questo posteggio isolato in ogni singola Frazione. Poi un'altra cosa che prevede di fare il Regolamento è, sapete che se anche in realtà si parla di un solo mercato, i mercati ce ne sono due perché c'è un piccolo mercato che viene fatto al sabato a Corrubbio che in realtà è un mercato minore perché il numero dei posteggi è inferiore a cinque: attraverso questo Regolamento poi andremo a regolarizzarlo anche perché ci sono alcuni

aspetti procedurali che non sono perfettamente allineati. Mi pare di aver detto le cose più importanti.

Righetti: Il posteggio nelle Frazioni è in contemporanea, funzionerebbe in contemporanea?

Benetti: No. Funziona così. C'è la possibilità che qualsiasi operatore possa fare richiesta, per esempio abbiamo avuto un signore che vende bibite piuttosto che panini, eccetera di posizionarsi in via, anche permanente, per un certo numero di ore al giorno, in un certo punto per esempio i giardini e quindi questo è quello che possiamo fare, quello vendeva panini, bibite...

Bogoni: Quello lì potrebbe essere anche tutti i giorni?

Benetti: Anche tutti i giorni... questa è una possibilità... La possibilità c'è, il Regolamento recepisce la Norma regionale che lascia questa possibilità poi che lo diamo potrebbe essere anche, per dire va a normare anche le attività itineranti, non so se avete visto, il Calzolaio Max che è un artigiano che dà la sua prestazione d'opera fermandosi un paio d'ore in un posto, un paio d'ore in un altro e girando tutti i Comuni della Valpolicella. Io direi che ho finito. Se c'è qualche domanda?

Lonardi: E' una dichiarazione di voto cioè noi ci asterremo, siamo favorevoli come nuova proposta di assetto del mercato settimanale. Ovviamente tutte le altre cose che ci sono nel Regolamento non sono state approfondite quindi ci asterremo alla votazione.

Sindaco: Ci sono altri interventi? Passerei alla votazione.

Chi è favorevole al piano Comunale per il commercio alzi la mano.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? 4.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Contrari? Nessuno.

Astenuti? 4.

Esce dall'aula il Consigliere Pescarin.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è disciplinato, in particolare, dalla L.R.V. n. 10 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche costituiti dalla D.G.R.V. 20 luglio 2001, n. 1902 successivamente modificata ed integrata, dal D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dalla L. 30 luglio 2010 n. 122;

- che la D.G.R.V. 20 luglio 2001, n. 1902 così come da ultimo modificata ed integrata con D.G.R.V. 02 agosto 2005 n. 2113 prevede che il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, approvi un Piano del Commercio su Aree Pubbliche avente validità triennale ed efficacia comunque, fino all'adozione del nuovo Piano, ovvero adegui alle disposizioni di cui alla L.R.V. 10/2001 e provvedimenti regionali di attuazione, quanto adottato in vigore della legge 28/03/1991 n. 112;



- che la normativa regionale (art. 7 c. 1 della L.R.V. 10/2001) dispone che l'istituzione di nuovi mercati e le modifiche o le variazioni degli esistenti siano riconosciute con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente;

RICHIAMATE le precedenti Deliberazioni comunali, esecutive, n. 5 Reg. Delib. del 26.02.1998 "Esame ed approvazione del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche", n. 6 Reg. Delib. del 26.02.1998 "Determinazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio di cui all'articolo 1, comma 2°, lettera "B" della legge 112/1991" e n. 12 Reg. Delib. del 03.03.2000 "Mercato settimanale del Venerdì. Modifica deliberazione consiglio comunale n. 6 del 26.02.1998";

CONSIDERATO che il Piano in oggetto, qualora approvato, andrà a sostituire i provvedimenti di cui al comma precedente adottati in vigore della legge 28/03/1991 n. 112, e a modificare e/o variare, in particolare, l'Area del mercato di San Pietro in Cariano/Capoluogo, come segue:

- eliminando via Roma compresa tra le intersezioni con via Molino e via Chopin e via Don Oliboni;
- ridistribuendo con metrature diverse i posteggi in via Roma, nella parte compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", ed in via Cavalieri di Vittorio Veneto;
- aggiungendo via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11 e n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11;
- inserendo l'isola alimentari ed un'area riservata ai produttori agricoli;

CONSIDERATO, inoltre, che con il medesimo Piano l'Amministrazione Comunale ha intenzione di istituire n. 1 posteggi isolati in ogni frazione del Comune di San Pietro in Cariano, (San Pietro in Cariano Capoluogo, Bure, San Floriano, Pedemonte, Corrubbio, Castelrotto) e ha provveduto ad individuare le aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante, come da nota del Comandante della Polizia Locale avente n. 1081 di prot. del 20.01.2011;

POSTO che per l'adozione del Piano in oggetto, l'Ente:

- ha preso atto e valutato i criteri di cui all'art. 1 c. 2 Parte I della D.R.G.V. 20 luglio 2001, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ha preferito una localizzazione per ciò che concerne il Mercato locale in aree che consentono un facile accesso ai consumatori e dotate di sufficienti parcheggi, nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio;
- ha tenuto conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando comunque, per quanto possibile, la funzione positiva svolta dal mercato operante nel centro storico;
- ha valutato che gli operatori disponessero di una superficie avente le stesse dimensioni, addirittura una superficie maggiore, e posteggi il più possibile simili a quelli già autorizzati;

VISTO che per l'Area Mercatale di San Pietro in Cariano/Capoluogo, così come meglio descritta in allegato, si è provveduto ad individuare quanto segue:

- l'ampiezza, determinando la superficie dei singoli posteggi, i quali sono stati dislocati secondo una razionale disposizione commerciale, tenendo presente, tra l'altro, le esigenze igienico-sanitarie;
- la superficie ed il numero dei singoli posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, stabilendo anche i criteri di assegnazione, dando priorità al numero di presenze maturate sul mercato o posteggio e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con la precisazione che tali posteggi non potranno essere occupati da altre categorie di operatori, seppur liberi;

PRESO ATTO che tale Area risulta essere meglio descritta nell'Elaborato planimetrico del mercato, qui allegato, redatto dal geom. Fracaroli Damiana in San Pietro in Cariano in data 28.02.2011, incaricata con provvedimento di Determinazione del Settore Commercio Economato DECOM n. 12 del 29/07/2010 (N.R.G. 724 del 19/08/2010);

RITENUTO OPPORTUNO precisare che il suddetto Elaborato planimetrico presenta due rilievi, il primo con viabilità ed arredo urbano esistenti ed il secondo con viabilità ed arredo urbano modificati, alla luce appunto di lavori pubblici già programmati, che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di una rotonda all'intersezione della Strada Provinciale "Valpolicella" con via Beethoven;

ATTESO quindi, alla luce di quanto sopra, che il Piano in corso di approvazione, sarà composto dalle seguenti parti:

PARTE 1:

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio;

PARTE 2:

Individuazione dei mercati esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere, nonché individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori;

PARTE 3:

Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;

PARTE 4:

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;

PARTE 5:

Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di mercati;

PARTE 6:

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale, corredato di elaborato planimetrico;

CONSIDERATO, altresì, che il Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale (PARTE 6), risulterà composto di n. 43 articoli suddivisi in VI Capi e n. 1 allegato, ovvero:

Capo I – Oggetto e definizioni;

Capo II – Normativa generale;

Capo III – Mercati;

Capo IV – Concessione di suolo pubblico;

Capo V – Sanzioni;

Capo VI – Disposizioni Finali,

nonché n. 1 allegato costituito dall'Elaborato planimetrico del mercato redatto dal geom. Fracaroli Damiana in San Pietro in Cariano in data 28.02.2011;

PRESO ATTO, inoltre, che il totale dei posteggi nel Mercato settimanale di San Pietro in Cariano/Capoluogo sarà n. 63, di cui:

- n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare;
- n. 44 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n.114/98 per il settore non alimentare;
- n. 11 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D. Lgs. 228/2001 e succ. mod. ed int., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

CONSIDERATO che le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, ovvero F.I.V.A. CONFCOMMERCIO, A.N.V.A. CONFESERCENTI, U.I.L. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, C.I.S.L. COMMERCIO SU



AREE PUBBLICHE, C.G.I.L. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, ADICONSUM C/O C.I.S.L. ADOC C/O U.I.L. e FEDERCONSUMATORI C/O C.G.I.L., sono state sentite in merito alla proposta di cui all'oggetto, dal Responsabile del Procedimento del Settore Commercio con nota prot. n. 4019 dell'01/03/2011 inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

CONSTATATO che SOLAMENTE l'Associazione A.N.V.A. Confesercenti di Verona con nota prot. n. 47/2011 del 04/04/2011 (n. 6380 di prot. del 04/04/2011) ha comunicato il proprio parere di carattere negativo, che rispetto al Piano inviato, riguarda esclusivamente la redistribuzione dell'area mercatale, proponendo, al contempo, una soluzione alternativa, la quale era già stata valutata dall'Amministrazione Comunale e ritenuta non accoglibile, in quanto avrebbe penalizzato alcuni operatori mercatali, non consentito l'ampliamento di singoli posteggi né l'inserimento delle aree riservate agli alimentaristi e produttori agricoli; inoltre, la mancata presenza di questi ultimi, non avrebbe permesso di favorire il consumo e la commercializzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero" in ossequio alla normativa L.R.V. 25.07.2008 n. 7, così come novellata dalla L.R.V. 22.01.2010 n. 3;

VISTO in atti il parere della Direzione Commercio Regionale in merito alla procedura di riassegnazione dei posteggi in caso di variazione logistica dell'area mercatale datato 08/03/2011 prot. n. 116677/600102 (n. 5355 di prot. del 21/03/2011);

RITENUTO opportuno procedere quindi con la proposta di cui all'oggetto;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la L.R. Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la D.G.R. Veneto 20 luglio 2001, n. 1902 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;

VISTA la legge 30 luglio 2010 n. 122;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;

Sentita la discussione,

Essendo presenti n° 17 Consiglieri, più il Sindaco, pari a n° 18 su 21 componenti, votanti n° 18, assenti n° 3 Consiglieri: Sterza, Giacomuzzi e Battistella.

Con voti favorevoli n° 14 Consiglieri. Con voti contrari nessuno.

Risultano astenuti n° 4 Consiglieri: Cavazza, Marchesini, Lonardi e Righetti.

DELIBERA

1. di approvare l'allegato della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, avente ad oggetto il "Piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche l.r.v. 06 aprile 2001 n. 10 e succ. mod. ed int. e d.g.r. 20 luglio 2001 n. 1902", che si compone delle seguenti parti:

PARTE 1:

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio;

PARTE 2:

Individuazione dei mercati esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere, nonché individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori;

PARTE 3:

Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;

PARTE 4:

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;

PARTE 5:

Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di mercati;

PARTE 6:

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale, che a sua volta si compone di n. 43 articoli suddivisi in VI Capi e n. 1 allegato, e comprende:

Capo I – Oggetto e definizioni;

Capo II – Normativa generale;

Capo III – Mercati;

Capo IV – Concessione di suolo pubblico;

Capo V – Sanzioni;

Capo VI – Disposizioni Finali,

nonché n. 1 allegato costituito dall'Elaborato planimetrico del mercato redatto dal geom. Fracaroli Damiana in San Pietro in Cariano in data 28.02.2011, precisando che lo stesso presenta due rilievi, il primo con viabilità ed arredo urbano esistenti ed il secondo con viabilità ed arredo urbano modificati, alla luce appunto di lavori pubblici già programmati, che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di una rotonda all'intersezione della Strada Provinciale "Valpolicella" con via Beethoven;

2. di revocare le Deliberazioni comunali, esecutive, n. 5 Reg. Delib. del 26.02.1998 "Esame ed approvazione del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche", n. 6 Reg. Delib. del 26.02.1998 "Determinazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio di cui all'articolo 1, comma 2°, lettera "B" della legge 112/1991" e n. 12 Reg. Delib. del 03.03.2000 "Mercato settimanale del Venerdì. Modifica deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.1998";

3. di demandare al Capo Area Tributi, Commercio ed Economia, Responsabile del Settore Commercio, CAGLIARI rag. Marisa, l'invio della presente deliberazione alla Regione del Veneto per il riconoscimento da parte del Dirigente della Struttura Regionale, così come previsto dall'art. 7 c. 1 della L.R.V. 10/2001 e succ. mod. ed int. e la successiva esecuzione della stessa per quanto di propria competenza.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con separata votazione ad hoc,

Essendo presenti n° 17 Consiglieri, più il Sindaco, pari a n° 18 su 21 componenti, votanti n° 18, assenti n° 3 Consiglieri: Sterza, Giacomuzzi e Battistella.

Con voti favorevoli n° 14 Consiglieri. Con voti contrari nessuno.

Risultano astenuti n° 4 Consiglieri: Cavazza, Marchesini, Lonardi e Righetti.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/00.



COMUNE di SAN PIETRO in CARIANO

Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: "PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.

L.R.V. 06 APRILE 2001 N. 10 E SUCC. MOD. ED INT. E D.G.R. 20 LUGLIO 2001 N. 1902 E SUCC. MOD. ED INT."

CONSIGLIO COMUNALE

DEL _____

PUNTO N. _____

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vengono espressi i seguenti pareri:

PARERE TECNICO

La sottoscritta **CAGLIARI rag. MARISA**, in qualità di Capo Area Tributi, Commercio ed Economato, Responsabile del Settore Commercio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di quanto previsto nella presente proposta in deliberazione.

San Pietro in Cariano, li 08/04/2011.



**IL CAPO AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED ECONOMATO
RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO**

(CAGLIARI rag. MARISA)

[Handwritten signature]

PARERE CONTABILE

La sottoscritta **UGOLINI rag. MARTA**, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, precisa che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

San Pietro in Cariano, Li 08/04/2011.



IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

(UGOLINI rag. MARTA)

[Handwritten signature]

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
(Maestrelli Gabriele)

[Handwritten signature of Gabriele Maestrelli]



IL SEGRETARIO GENERALE
(Bicciato dr. Stefano)

[Handwritten signature of Stefano Bicciato]

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 09/05/2011

Rep. n. 333 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Cariano 09/05/2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
(Tabarelli dr. Fabrizio)

[Handwritten signature of Fabrizio Tabarelli]

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

San Pietro in Cariano 09/05/2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
(Tabarelli dr. Fabrizio)

[Handwritten signature of Fabrizio Tabarelli]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

San Pietro in Cariano _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
(Tabarelli dr. Fabrizio)

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- | | | |
|---|-------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Tributi | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Servizi Demografici | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Personale | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Centro Elaborazione Dati | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Relazioni con il Pubblico | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Edilizia Privata | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Edilizia Pubblica | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Lavori Pubblici | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Interventi Diretti | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Ecologia e Ambiente | firma _____ | data _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polizia Municipale | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Asilo Nido Comunale | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Istituzione Comunale Servizi Sociali | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> Assistenti Sociali | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> <u>COMMERcio</u> | firma _____ | data _____ |
| <input type="checkbox"/> _____ | firma _____ | data _____ |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
(Tabarelli dr. Fabrizio)

COMUNE DI S. PIETRO IN CARIANO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



In qualità di incaricato
Tabarelli dr. Fabrizio

[Handwritten signature of Fabrizio Tabarelli]





COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

PROVINCIA DI VERONA

Allegato alla deliberazione del C.C.
della G.M.
N° 16 del 18/06/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Stefano Bicciano

"PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE L.R.V. 06 APRILE 2001 N. 10 E SUCC. MOD. ED INT. E D.G.R. 20 LUGLIO 2001 N. 1902 E SUCC. MOD. ED INT."

Il **PIANO** in oggetto:

1. Sostituisce i provvedimenti adottati in vigore della legge 28/03/1991 n. 112;
2. Modifica e/o varia, in particolare, l'Area del mercato di San Pietro in Cariano/Capoluogo come segue:
 - a. eliminando via Roma compresa tra le intersezioni con via Molino e via Chopin e via Don Oliboni;
 - b. ridistribuendo con metrature diverse i posteggi in via Roma, nella parte compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", ed in via Cavalieri di Vittorio Veneto;
 - c. aggiungendo via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11 e n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11;
 - d. inserendo l'isola alimentaristi ed un'area riservata ai produttori agricoli;
3. Istituisce n. 1 posteggi isolati in ogni frazione del Comune di San Pietro in Cariano, (San Pietro in Cariano Capoluogo, Bure, San Floriano, Pedemonte, Corrubbio, Castelrotto);
4. Individua le aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
5. E' composto di n. 6 Parti, la n. 6 riguarda il Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale.

Il Regolamento è formato di n. 43 articoli suddivisi in VI Capi e n. 1 allegato, costituito dall'Elaborato planimetrico del mercato redatto dal geom. Fracaroli Damiana in San Pietro in Cariano in data 28.02.2011, che presenta due rilievi, il primo con viabilità ed arredo urbano esistenti ed il secondo con viabilità ed arredo urbano modificati, alla luce appunto di lavori pubblici già programmati, che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di una rotonda all'intersezione della Strada Provinciale "Valpolicella" con via Beethoven.

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

1.

<p>Deliberazioni comunali n. 5 Reg. Delib. del 26.02.1998, n. 6 Reg. Delib. del 26.02.1998 e 12 Reg. Delib. del 03.03.2000.</p> <p>MERCATO ESISTENTE</p>	<p>MODIFICA E/O VARIAZIONE MERCATO ESISTENTE <i>(rilievi con viabilità e arredo urbano esistenti e viabilità e arredo urbano modificati)</i></p>
<p>a) l'ubicazione: via Roma compresa tra l'incrocio con la Strada Provinciale "Valpolicella" e l'incrocio con via Molino e via Chopin, inclusa piazza Ara della Valle e via Cavalieri di Vittorio Veneto;</p> <p>b) totale posteggi: n. 68, di cui: - n. 2 riservati agli imprenditori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.</p>	<p>a) l'ubicazione: via Roma compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11, e le n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11;</p> <p>b) totale posteggi: n. 63, di cui: - n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare; - n. 44 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n.114/98 per il settore non alimentare; - n. 11 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D. Lgs. 228/2001 e succ. mod. ed int., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.</p>

- 2. SOLAMENTE** l'Associazione A.N.V.A. Confesercenti di Verona ha comunicato il proprio parere di carattere negativo che riguarda:
- esclusivamente la redistribuzione dell'area mercatale;

- una soluzione alternativa, rispetto a quella in oggetto, peraltro già valutata dall'Amministrazione comunale e ritenuta non accoglibile.

Nello specifico:

"... 1) si sistemerebbero i quattro operatori che devono spostarsi obbligatoriamente per la modifica della viabilità comunale;"

Risposta:

Formalmente i posteggi in Piazza Ara della Valle e via Roma (da piazza Ara della Valle fino all'intersezione con via Chopin) sono 25, attualmente occupati da n. 4 operatori a posto fisso e n. 21 operatori precari.

Stante l'ipotesi, i quattro operatori a posto fisso avrebbero dovuto occupare n. 2 posteggi liberi nell'ambito dell'area mercatale di via Roma (tra l'intersezione via Don Oliboni e Strada Provinciale Valpolicella) e via Cavalieri di Vittorio Veneto e n. 2 quella di via Beethoven, non consentendo per la medesima area:

- l'ampliamento di singoli posteggi; sono stati ricavati, ad esempio, posteggi da 8.5*4.5 e da 8.5*4, rispetto agli attuali di 8*4;
- l'inserimento dell'area riservata agli alimentaristi nel n. di 8 posteggi, vista la presenza di n. 4 operatori non alimentari.

Tale soluzione perciò è stata ritenuta non accoglibile.

"... 2) si lascerebbero al loro posto i rimanenti operatori risistemando il gruppo degli alimentaristi con piccoli spostamenti ed utilizzando lo spazio di un banco attualmente libero".

Risposta:

Il locale Settore Commercio ha già avviato i relativi procedimenti finalizzati alla revoca delle autorizzazioni a posto fisso nel rispetto della normativa vigente.

Non risulta che nell'area di via Roma (intersezione Strada Provinciale Valpolicella e altezza ponte) siano in corso procedimenti di cui al comma precedente; perciò verrebbe meno l'ipotesi prospettata.

"3) verrebbe aperta quella nuova area in via Beethoven mantenendo libero il parcheggio del supermercato (che non crediamo sia legittimamente utilizzabile come area mercatale)".

Risposta:

Agli atti del locale Settore Commercio risulta una nota del Responsabile Area Tecnica comunale prot. n. 7152 del 14/04/2011, attestante che il procedimento per l'acquisizione di tale Area a parcheggio è già stato avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 15.07.2005, con la quale è stato approvato il collaudo delle opere, sono state identificate catastalmente le aree da acquisire ed è stato nominato il funzionario per la sottoscrizione del relativo atto;

perciò si ritiene che il procedimento possa concludersi con l'acquisizione formale di quest'area, fintantoché il Piano in oggetto sarà depositato in Regione per l'approvazione da parte del Dirigente Regionale.

"4) non si penalizzerebbe nessuno in quanto gli operatori rimarrebbero nei loro attuali posteggi e si aprirebbe una nuova area mercatale da ampliare eventualmente in futuro se la domanda dei cittadini dovesse tornare a crescere".

Risposta:

Stante le osservazioni sopra esposte, comunque alcuni operatori dovrebbero essere spostati, diversamente da quanto asserito dall'Associazione, ovvero quelli attualmente posizionati in Piazza Ara della Valle e via Roma (da piazza Ara della Valle fino all'intersezione con via Chopin) ed i non alimentaristi presenti in via Roma (intersezione Strada Provinciale Valpolicella e altezza ponte).

Inoltre, l'Amministrazione comunale ha proposto la soluzione oggetto del Piano con l'intento di creare un'unica area mercatale, e non per determinare, così come vorrebbe l'Associazione, una divisione netta tra l'area mercatale di via Roma (intersezione via Don Oliboni e Strada Provinciale Valpolicella) e via Cavalieri di Vittorio Veneto, con quella di via Beethoven nella quale, a detta di tale Associazione, dovrebbero essere posizionati solo alcuni operatori (l'ipotesi parla di n. 5).

Perciò si creerebbero due aree mercatali, le quali non avrebbero la stessa capacità di attrazione verso il consumatore finale, creando quindi disparità tra gli stessi operatori.

"...verrebbe ampliata l'area del mercato a scapito dell'unico parcheggio della zona..."

Risposta:

Con la proposta di cui all'oggetto l'area del mercato risulta variata e/o modificata, con riduzione del numero dei posteggi da n. 68 a n. 63 e con una redistribuzione degli spazi, che prevedono l'inserimento di un'area a km zero (produttori agricoli) e di un'area alimentaristi.

Non risulta nemmeno che la zona offra un unico parcheggio (quello del supermercato D+), in quanto gli stessi sono presenti in via Beethoven (nella parte verso l'intersezione con via Chopin), in via Bach ed in via Chopin all'intersezione con via Barbassa.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C.
della G.M.

N° 16 del 12/04/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Stefano Biccato



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

**Piano Comunale per il Commercio
su Aree Pubbliche**

L.R. n. 10/2001 e succ. mod. ed int. e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902 e succ. mod. ed int.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ Reg. Delib. del
_____.

Riconosciuto con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente n.
_____ del _____.

Il Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n. 10 del 06 aprile 2001 e succ. mod. ed int. e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

PARTE 1:

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio;

PARTE 2:

Individuazione dei mercati esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere, nonché individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori;

PARTE 3:

Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;

PARTE 4:

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;

PARTE 5:

Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di mercati;

PARTE 6:

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale, corredato di elaborato planimetrico.

PARTE 1

RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE, CON L'INDICAZIONE DEL SETTORE DI APPARTENENZA DI CIASCUN POSTEGGIO.

1. Il mercato si svolge nell'area di San Pietro in Cariano/Capoluogo.
2. Il mercato è periodico con cadenza settimanale di tipologia annuale.
3. Il mercato è denominato " MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' ", si svolge, ogni VENERDI', su posteggi dati in concessione nell'area di San Pietro in Cariano/Capoluogo.
4. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
5. L'area del mercato di San Pietro in Cariano/Capoluogo è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al Regolamento (PARTE 6), dalla quale si evidenziano le seguenti modifiche rispetto ai provvedimenti sotto citati:

Deliberazioni comunali n. 5 Reg. Delib. del 26.02.1998, n. 6 Reg. Delib. del 26.02.1998 e 12 Reg. Delib. del 03.03.2000. MERCATO ESISTENTE	MODIFICA E/O VARIAZIONE MERCATO ESISTENTE <i>(rilievi con viabilità e arredo urbano esistenti e viabilità e arredo urbano modificati)</i>
a) l'ubicazione: via Roma compresa tra l'incrocio con la Strada Provinciale "Valpolicella" e l'incrocio con via Molino e via Chopin, inclusa piazza Ara della Valle e via Cavalieri di Vittorio Veneto; b) totale posteggi: n. 68, di cui: - n. 2 riservati agli imprenditori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.	a) l'ubicazione: via Roma compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11, e le n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11; b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.053,5; c) totale posteggi: n. 63, di cui: - n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare; - n. 44 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n.114/98 per il settore non alimentare; - n. 11 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D. Lgs. 228/2001 e succ. mod. ed int., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

6. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata al Regolamento (PARTE 6), nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'area destinata al settore alimentare;
- l'area destinata al settore non alimentare;
- l'area destinata agli imprenditori agricoli;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi annuali;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

PARTE 2

INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI ESISTENTI DA POTENZIARE, SPOSTARE, RIDURRE O SOPPRIMERE, NONCHE' INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI NEI QUALI TRASFERIRE GLI OPERATORI

1. Nel territorio comunale è presente un unico mercato, meglio descritto nella Parte 1 del presente Piano, il quale sarà oggetto di modifica e/o variazione, così precisato al precedente punto 5 Parte 1.

PARTE 3

INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE DA DESTINARE A POSTEGGI NEI MERCATI E FUORI MERCATO

1. Il Piano prevede che l'attuale ubicazione del mercato denominato " MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' ", posto in via Roma compresa tra l'incrocio con la Strada Provinciale "Valpolicella" e l'incrocio con via Molino e via Chopin, inclusa piazza Ara della Valle e via Cavalieri di Vittorio Veneto sia modificata e/o variata come segue: via Roma compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11, e le n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11.

2. Con il presente Piano è intenzione istituire di n. 1 posteggi isolati in ogni frazione del Comune di San Pietro in Cariano, (San Pietro in Cariano capoluogo, Bure, San Floriano, Pedemonte, Corrubbio, Castelrotto). La delimitazione dell'area adibita a posteggi isolati nell'ambito della frazione è disposta dalla Giunta Comunale, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

PARTE 4

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI È VIETATO IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Per motivi di polizia stradale, anche non concorrenti, quali l'intensità del traffico, la ristrettezza della sede stradale, la successione di incroci e passaggi pedonali a breve distanza, l'esigenza di visibilità della segnaletica stradale, la scarsità delle aree di sosta o al fine di tutelare il patrimonio storico artistico del Comune, è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, svolto anche da produttori agricoli, nelle zone qui sotto elencate:

- in via Avanzi, via Beethoven, via Belvedere, via Betteloni, via Monga, via Brigaldara, via Bure Alto, via Cà Brusà, via Cà Del Pipa, via Cà Dell'Ebreo, via Cà Dedè, via Calandrine, via Caldera, via Campagnole, via Cariano, via Castello, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Cedrare, via Cengia, via Chiesa, via Claudia Augusta, via Della Contea, via Crear, via Danubio, via De Manfredis, via De Stefani, via F.Della Scala, via Don Calabria, via Don P.Fantoni, via Don L.Milani, via Don Oliboni, via Don L.Sturzo, via Fontana, via Dei Fraccaroli, via Ferrari, via A.Gramsci, via Lenguin, via Masua, via G. Matteotti, via Molino, via A.Monga, via Monte Baldo, via Monte Dall'Ora, via Monte Drago, via Monte Faustini, via Monte Grappa, via Monte Ortigara, via Monte Pastel, via Monte Pasubio, via Monti Lessini, via Nassar, via Negarine, via Ossan, via Paladon, via Papa Giovanni XXIII°, via Papa Paolo VI°, via Pasetto, via Della Pieve, via Pigno, via Poiano, via Delle Preare, via Quar, via Della Resistenza, via Rodano, via Roma, via Rocchetto, via Delle Ruine, via San Francesco (tratto ex S.P. n. 33), via San Nicola, via Santa Maria in Valena, via Santa Maria, via Santa Sofia, via Semonte, via A.Serbati Rosmini, via Squarano, via Valle di Pruvignano, via XXV Aprile, via Verdi, via G.Verità, via A.Vivaldi, via Volga;

- sulle direttrici principali di transito, di proprietà della Provincia di Verona, che attraversano e/o lambiscono il territorio comunale, e più precisamente le seguenti strade: S.P. n. 1 - tangenziale; S.P. n. 4 - della Valpolicella; S.P. n. 1/A - del Brennero; S.P. n. 34 - della Valgatara; S.P. n. 33 - del Pastello, notoriamente contraddistinte da notevoli volumi di traffico.

- in tutti i centri storici del Comune, così come meglio evidenziati nelle tavole del Piano Regolatore Generale del Comune, depositato presso il locale Ufficio Tecnico.

2. In ogni caso gli operatori itineranti non potranno sostare, sempre per motivi di polizia stradale, nei seguenti luoghi: in prossimità e in corrispondenza di curve, nei parcheggi delimitati da apposita segnaletica.

3. La sosta degli operatori itineranti laddove consentita dovrà comunque essere rispettosa delle norme di cui agli artt. 157 e 158 del codice della strada e rispettate le norme igienico - sanitarie vigenti.

4. È vietato, per motivi inerenti la viabilità, esercitare il commercio itinerante, in concomitanza con lo svolgimento di mercati, nelle aree ad essi adiacenti, intendendosi

come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.

PARTE 5

DETERMINAZIONE DELLE AREE URBANE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI MERCATI

1. Il presente Piano prevede che l'area mercatale del " MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' " interessi via Roma compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11, e le n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11.

2. E' intenzione istituire di n. 1 posteggi isolati in ogni frazione del Comune di San Pietro in Cariano, (San Pietro in Cariano capoluogo, Bure, San Floriano, Pedemonte, Corrubbio, Castelrotto). La delimitazione dell'area adibita a posteggi isolati nell'ambito della frazione è disposta dalla Giunta Comunale, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

PARTE 6

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI E DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE, CORREDATO DI ELABORATO PLANIMETRICO.

1. Il Regolamento si compone di n. 43 articoli suddivisi in VI Capi e n. 1 allegato, e comprende:

Capo I – Oggetto e definizioni;

Capo II – Normativa generale;

Capo III – Mercati;

Capo IV – Concessione di suolo pubblico;

Capo V – Sanzioni;

Capo VI – Disposizioni Finali,

nonché n. 1 allegato costituito dall'Elaborato planimetrico del mercato redatto dal geom. Fracaroli Damiana in San Pietro in Cariano in data 28.02.2011.

I N D I C E

Capo I – OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni

Capo II – NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 - Esercizio dell'attività
- Art. 4 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 - Obblighi e divieti per gli operatori del mercato
- Art. 6 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 7 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti
- Art. 8 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 9 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 10 - Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
- Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 12 - Produttori agricoli
- Art. 13 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 14 - Orari
- Art. 15 - Normativa igienico-sanitaria

Capo III -- MERCATI

- Art. 16 – Mercato settimanale del venerdì
- Art. 17 – Estremi degli atti formali di conferma del mercato
- Art. 18 – Giornata e orario di svolgimento del mercato
- Art. 19 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato
- Art. 20 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 21 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 22 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazione delle Concessioni
- Art. 23 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
- Art. 24 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
- Art. 25 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 26 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 27 – Trasferimento del mercato

- Art. 28 – Modifica e/o variazione del mercato
- Art. 29 – Potenziamento del mercato esistente
- Art. 30 – Migliorie di ubicazione
- Art. 31 – Assegnazione posteggi liberi e/o nuovi
- Art. 32 – Ampliamento dei posteggi
- Art. 33 – Soppressione di posteggi
- Art. 34 – Mercati straordinari
- Art. 35 – Posteggi isolati

Capo IV – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 36 – Applicabilità delle norme
- Art. 37 – Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 38 – Canone per l'occupazione del posteggio e tariffa di gestione rifiuti urbani
- Art. 39 – Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 40 – Revoca della concessione del posteggio

Capo V – SANZIONI

- Art. 41 – Sanzioni

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 – Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 43 – Abrogazione di precedenti disposizioni

ALLEGATO

- Elaborato planimetrico del mercato redatto dal geom. Fracaroli Damiana in San Pietro in Cariano in data 28.02.2011.

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicata come "legge regionale"), dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo"), dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche costituiti dalla D.G.R.V. 20 luglio 2001, n. 1902 successivamente modificata ed integrata, dal Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (di seguito indicato come "direttiva Bolkestein") e dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (di seguito indicata come "legge").

Il presente regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono per:
 - a) *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio con somministrazione di prodotti alimentari se il titolare è abilitato; effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) *aree pubbliche*: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) *mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - e) *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - f) *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - g) *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;

- h) *presenze effettive* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- i) *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- j) *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori, persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative, che operano con posteggio;
- k) *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante: l'atto, rilasciato dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica, società di persone, società di capitali o cooperative, intende avviare l'attività di vendita;
- l) *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva Bolkestein, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- m) *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- n) *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ampliare il proprio;
- o) *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- p) *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita; dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- q) *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- r) *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e succ. mod. ed int..

Capo II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale e del presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone o di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti o cooperative.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo abilita i titolari della stessa al commercio in forma itinerante, alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 della direttiva Bofkestein.
6. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

Art. 4 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del suolo pubblico, sulla base di un'apposita graduatoria di cui al successivo art. 23.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio nonché la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere spedita al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa a mezzo telefax o presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve essere redatta secondo le modalità indicate nel fac-simile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso B.U.R..

4. Qualora la domanda non sia conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della stessa. Nel fac-simile saranno indicati quelli che sono considerati i dati essenziali.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R.V. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale di spedizione. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune. Per quelle inoltrate a mezzo telefax la data che l'apparecchiatura stampa automaticamente.

6. Per la formazione della graduatoria si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario fino alla data di pubblicazione dei posteggi liberi nel B.U.R..

7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..

8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Responsabile del Servizio competente si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio dell'autorizzazione.

9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata, a seguito della pubblicazione dell'avviso suddetto, per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..

10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati sul B.U.R.; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria

perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

11. Per i mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel B.U.R. dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicità diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione sul B.U.R. dei posteggi di nuova istituzione.

12. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. Le stesse presenze vengono altresì azzerate nel caso in cui l'operatore precario rinunci all'assegnazione del posteggio richiesto, con conseguente cancellazione dello stesso dalla graduatoria degli operatori precari del relativo mercato.

13. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

14. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

15. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), e ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento dell'azienda in società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 5

Obblighi e divieti per gli operatori del mercato

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale il titolo autorizzatorio e relativa concessione di posteggio, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

3. Il posteggio non dovrà mai essere incustodito.

4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.

5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso; è altresì vietato esporre ed appendere merci sui tendaggi oltre i limiti dell'area in concessione.

6. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.

7. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

8. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

9. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

10. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio. Al termine delle operazioni di vendita deve procedere alla differenziazione di tutti i rifiuti con le modalità di raccolta di cui al Regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed eventuali disposizioni impartite dal Settore Ecologia comunale.

11. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività o quello che il Sindaco potrà di volta in volta disporre per esigenze motivate, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

12. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

13. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

14. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 6

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune nel quale intende avviare l'attività, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato persona fisica o giuridica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza; ragione sociale, sede legale;
 - b) codice fiscale e partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 della direttiva Bolkestein;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. Qualora la domanda non sia presentata regolarmente, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare ai sensi del comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
6. Il titolare di autorizzazione deve comunicare al proprio comune di residenza che il comune nel quale avvia l'attività gli ha rilasciato l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipo B.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare al comune che ha rilasciato l'autorizzazione eventuali cambiamenti, ad esempio, residenza, entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 7

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

2. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello esercitato con posteggio e nelle aree non interdette dal Comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.

4. Per motivi di polizia stradale, anche non concorrenti, quali l'intensità del traffico, la ristrettezza della sede stradale, la successione di incroci e passaggi pedonali a breve distanza, l'esigenza di visibilità della segnaletica stradale, la scarsità delle aree di sosta o al fine di tutelare il patrimonio storico artistico del Comune, è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone qui sotto elencate:

- in via Avanzi, via Beethoven, via Belvedere, via Betteloni, via Monga, via Brigaldara, via Bure Alto, via Cà Brusà, via Cà Del Pipa, via Cà Dell'Ebreo, via Cà Dedè, via Calandrine, via Caldera, via Campagnole, via Cariano, via Castello, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Cedrare, via Cengia, via Chiesa, via Claudia Augusta, via Della Contea, via Crear, via Danubio, via De Manfredis, via De Stefani, via F.Della Scala, via Don Calabria, via Don P.Fantoni, via Don L.Milani, via Don Oliboni, via Don L.Sturzo, via Fontana, via Dei Fraccaroli, via Ferrari, via A.Gramsci, via Lenguin, via Masua, via G. Matteotti, via Molino, via A.Monga, via Monte Baldo, via Monte Dall'Ora, via Monte Drago, via Monte Faustini, via Monte Grappa, via Monte Ortigara, via Monte Pastel, via Monte Pasubio, via Monti Lessini, via Nassar, via Negarine, via Ossan, via Paladon, via Papa Giovanni XXIII°, via Papa Paolo VI°, via Pasetto, via Della Pieve, via Pigno, via Poiano, via Delle Preare, via Quar, via Della Resistenza, via Rodano, via Roma, via Rocchetto, via Delle Ruine, via San Francesco (tratto ex S.P. n. 33), via San Nicola, via Santa Maria in Valena, via Santa Maria, via Santa Sofia, via Semonte, via A.Serbati Rosmini, via Squarano, via Valle di Pruviniario, via XXV Aprile, via Verdi, via G.Verità, via A.Vivaldi, via Volga;

- sulle direttrici principali di transito, di proprietà della Provincia di Verona, che attraversano e/o lambiscono il territorio comunale, e più precisamente le seguenti strade: S.P. n. 1 - tangenziale; S.P. n. 4 - della Valpolicella; S.P. n. 1/A - del Brennero; S.P. n. 34 - della Valgatara; S.P. n. 33 - del Pastello, notoriamente contraddistinte da notevoli volumi di traffico.

- in tutti i centri storici del Comune, così come meglio evidenziati nelle tavole del Piano Regolatore Generale del Comune, depositate presso il locale Ufficio-Tecnico competente.

5. In ogni caso gli operatori itineranti non potranno sostare, sempre per motivi di polizia stradale, nei seguenti luoghi: in prossimità e in corrispondenza di curve, nei parcheggi delimitati da apposita segnaletica.

6. La sosta degli operatori itineranti laddove consentita dovrà comunque essere rispettosa delle norme di cui agli artt. 157 e 158 del codice della strada e rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

7. È vietato, per motivi inerenti la viabilità, esercitare il commercio itinerante, in concomitanza con lo svolgimento di mercati, nelle aree ad essi adiacenti, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.

8. Presso il Settore Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 4.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

10. In occasione di manifestazioni particolari e con specifico provvedimento di Giunta Comunale è possibile derogare ai divieti sopra stabiliti.

Art. 8

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di richiedere l'intestazione a proprio nome della concessione dell'area sede di posteggio.

4. Per richiedere il subentro nella titolarità dell'autorizzazione e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 della direttiva Bolkestein, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal Responsabile del Servizio competente. Nel caso si verifichi la decadenza ed il subingresso sia avvenuto nella sola gestione, si procede alla

revoca dell'autorizzazione del proprietario, al quale viene notificata l'adozione di tale provvedimento.

7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 della direttiva Bolkestein, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal Responsabile del Servizio competente.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 della direttiva Bolkestein, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 della direttiva Bolkestein oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile del servizio competente.

9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 9

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione all'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile del Servizio competente.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di competenza. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro il

termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 10

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o del ripetersi della medesima violazione ("recidiva" di cui all'art. 29 comma 3 del decreto legislativo), il Responsabile del Servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) l'esercizio del commercio in violazione agli artt. 5 e 7 del presente regolamento;
- b) l'esercizio del commercio in violazione alle disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- c) l'esercizio del commercio in violazione alle disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

3. La ripetizione della violazione di cui al comma 1 si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nel procedimento sanzionatorio deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 11

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS;
- b) per decadenza dalla concessione del posteggio di cui al successivo art. 39;
- c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 della direttiva Bolkestein;

2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene inoltre revocata per sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

3. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

4. Il Responsabile del Servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui ai commi 1 o 2, la contesta all'intestatario dell'autorizzazione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 3 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

5. Nel caso in cui gli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante siano divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. c. del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) il Responsabile del Settore Commercio provvede alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.

Art. 12 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui alla legge 122/2010, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001 e succ. mod. ed int.. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio è necessario inoltre che il produttore agricolo, richieda l'assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dai successivi artt. 25 e 26.

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda e la superficie espositiva degli stessi deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti di provenienza aziendale.

3. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare i limiti di cui al decreto legislativo 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'attività del produttore agricolo effettuata con posteggio è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche dal precedente art. 5.

5. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche dal precedente art. 7.

Art. 13

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di sagre paesane, piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 della direttiva Bolkestein.

2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti degli spazi disponibili per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base alla maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A., secondo le modalità stabilite dalla D.G.R.V. 1902/2001 e successive modifiche. Le domande debbono pervenire al Comune non prima di 30 giorni e nel termine massimo di 7 giorni dall'inizio della manifestazione. Quelle che dovessero pervenire prima di tale termine, si ritengono ricevute, al fine dell'ordine cronologico, il primo giorno utile.

3. Nel caso di sagre paesane, piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone ripetitive si prescinde, invece, dall'ordine cronologico di ricezione delle domande e l'autorizzazione viene rilasciata in base alla graduatoria di anzianità di partecipazione. In caso di parità si fa invece riferimento allo stesso ordine cronologico e, se vi è ulteriore parità, il rilascio viene effettuato a favore delle ditte con maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A., secondo le modalità stabilite dalla D.G.R.V. 1902/2001 e successive modifiche.

Art. 14 Orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari dell'attività di vendita per il commercio su aree pubbliche, i seguenti limiti:

- a) per l'attività con posteggio nel mercato settimanale del venerdì (da art. 16 a art. 33) e mercati straordinari (art. 34) si rinvia al successivo art. 18;
- b) l'attività in forma itinerante può essere esercitata nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- c) i titolari di autorizzazioni temporanee previste dall'art. 13, osservano la fascia oraria massima compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00;
- d) gli operatori titolari di posteggio isolato, che effettuano la vendita di prodotti alimentari con somministrazione di alimenti e bevande, osservano l'orario compreso tra le ore 05,00 antimeridiane e le ore 02,00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l'obbligo di un orario minimo di 5 ore giornaliere ed un orario massimo di 20 ore giornaliere, così come previsto per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa.
- e) gli operatori titolari di posteggio isolato, che effettuano la vendita di prodotti non alimentari e di prodotti alimentari senza somministrazione di alimenti e bevande, osservano la fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 22.00 con un massimo di 13 ore giornaliere.

2. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione della giornata di svolgimento o l'effettuazione in deroga al divieto.

3. In caso di comprovate esigenze pubbliche, il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 1.

Art. 15 **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate ed applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, dalla D.G.R.V. n. 2950 dell'11.10.2005, dal Decreto del Dirigente Regionale 368/2005, dalla D.G.R.V. n. 1041 dell'11.04.2006, dalla D.G.R.V. n. 2432 dell'01.08.2006, dal Decreto del Dirigente Regionale n. 140 del 03.03.2008, dagli accordi tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di cui all'art. 8 c. 6 della legge n. 131 del 05.05.2003, dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.2002 e dal D. Lgs. 06.11.2007 n. 193 che ne disciplina le relative sanzioni.

2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa di cui al comma 1 del presente articolo, e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Preparazione, manipolazione, somministrazione e/o vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme citate al comma 1.

5. Anche in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la preparazione, manipolazione, somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari è soggetta alla medesima disciplina richiamata al comma 1.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche al personale addetto alla vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande.

7. L'operatore commerciale responsabile dell'"Industria alimentare" deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo basate sui principi del sistema H.A.C.C.P..

Capo III MERCATI

Art. 16 Mercato settimanale del venerdì

1. Il mercato è periodico con cadenza settimanale di tipologia annuale.
2. Il mercato è denominato " MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' ", si svolge, ogni VENERDI', su posteggi dati in concessione nell'area di San Pietro in Cariano/Capoluogo.
3. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
4. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Art. 17 Estremi degli atti formali di conferma del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato di San Pietro in Cariano/Capoluogo.
2. Le precedenti deliberazioni comunali n. 5 Reg. Delib. del 26.02.1998, n. 6 Reg. Delib. del 26.02.1998 e 12 Reg. Delib. del 03.03.2000, che con il presente provvedimento sono annullate e sostituite, disciplinavano l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ed in particolare il "Mercato settimanale del venerdì".

Art. 18 Giornate e orari di svolgimento del mercato

1. Il mercato di San Pietro in Cariano/Capoluogo ha luogo nel giorno di VENERDI' dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001 e succ. mod. ed int., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio dalle ore 7,00 alle ore 7,30, devono procedere al posizionamento del proprio autoservizio. Qualora il posizionamento di un mezzo di un operatore non consentisse il passaggio veicolare per il posizionamento da parte di altri operatori, l'esercente interessato dovrà comunicare dalle ore 07,00 alle ore 7,30 all'Area Vigilanza la propria presenza ed attendere comunque le ore 7,45 per il posizionamento.

4. Dalle ore 7,30 alle ore 7,45 personale dell'Area Vigilanza procederà all'assegnazione dei posteggi rimasti liberi agli operatori "precari" con le modalità di cui al successivo art. 24.

5. Dalle ore 7,45 alle ore 8,00 ogni operatore installerà la propria attrezzatura e preparerà la merce da porre in vendita nell'ambito del posteggio assegnato.

6. Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 sarà consentita l'attività di vendita.

7. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

8. Entro le ore 13,20, tutti i commercianti debbono avere sgomberato l'intera area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

9. Dovranno comunque essere osservate da parte degli operatori assegnatari e/o precari eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Area Vigilanza locale.

Art. 19

Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area del mercato di San Pietro in Cariano/Capoluogo è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (All. 1) dalla quale si evidenziano le seguenti modifiche rispetto ai provvedimenti citati al precedente art. 17:

Deliberazioni comunali n. 5 Reg. Delib. del 26.02.1998, n. 6 Reg. Delib. del 26.02.1998 e 12 Reg. Delib. del 03.03.2000. MERCATO ESISTENTE	MODIFICA E/O VARIAZIONE MERCATO ESISTENTE <i>(rilievi con viabilità e arredo urbano esistenti e viabilità e arredo urbano modificati)</i>
a) l'ubicazione: via Roma compresa tra l'incrocio con la Strada Provinciale "Valpolicella" e l'incrocio con via Molino e via Chopin, inclusa piazza Ara della Valle e via Cavalieri di Vittorio Veneto; b) totale posteggi: n. 68, di cui: - n. 2 riservati agli imprenditori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.	a) l'ubicazione: via Roma compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11, e le n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11; b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.053,5;

	<p>c) totale posteggi: n. 63, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare; - n. 44 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n.114/98 per il settore non alimentare; - n. 11 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D. Lgs. 228/2001 e succ. mod. ed int., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
--	--

2. I posteggi sono posti su area scoperta.

3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'area destinata al settore alimentare;
- l'area destinata al settore non alimentare;
- l'area destinata agli imprenditori agricoli;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi annuali;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi da quelli previsti per i singoli posteggi.

Art. 20

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria di mercato (All. 1). Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

2. Dovrà essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del Fuoco, P.S.).

Art. 21

Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7.00 alle ore 13.20 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di cui all'art. 20 c. 2 e l'esclusivo transito dei mezzi degli operatori del mercato con le modalità meglio precisate nel precedente art. 18.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo...) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte di personale dell'Area Vigilanza.

Art. 22

Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso il Settore Commercio è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria del mercato indicante i posteggi con numeri arabi, e la pianta organica degli operatori titolari di ogni concessione con superficie assegnata e data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti autorizzatori comunali al riguardo, il Settore Commercio ha l'obbligo di aggiornare la pianta organica di cui sopra e di comunicarlo agli Enti di competenza, così come previsto dall'art. 12 della legge regionale.

Art. 23

Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Il Settore Commercio, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvede alla stesura e continuo aggiornamento di quanto segue:

a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "**Graduatoria assegnatari**", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, formulata sulla base:

- dell'anzianità di presenza al mercato in qualità di operatore con posto fisso, non la presenza dello stesso in qualità di operatore precario, determinata secondo i seguenti criteri:

a) la data di anzianità deve essere comprovata da uno dei seguenti documenti:

- autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o concessione di posteggio in detto mercato (dalla quale risulti la data originaria di inizio occupazione posteggio);
- in caso di mancata esibizione dell'autorizzazione di cui al punto precedente, bollettino di pagamento più vecchio per l'occupazione del posteggio (con la data di occupazione);
- in mancanza degli atti di cui sopra, copia atto notarile di acquisto o di affitto azienda dell'attività riferita al mercato in argomento;

b) in caso di subentro, si risale al primo, in ordine cronologico, subingresso documentabile;

- in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività nella visura camerale, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

b) la graduatoria degli operatori precari, detta "**Graduatoria precari**", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio e viene formata secondo i seguenti criteri riportati in ordine decrescente di importanza:

- all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede;

- all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche desumibile dal R.E.A., tenendo conto che in caso di conferimento in società viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

2. Presso l'Area Vigilanza locale è tenuto un Registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari con i dati identificativi della ditta e gli estremi del titolo autorizzatorio con il quale partecipano alla spinta.

3. I dati di cui al comma precedente vengono trasmessi semestralmente dall'Area Vigilanza al Settore Commercio per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, nonché resi disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 24

Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 18 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

3. I posteggi liberi all'orario di cui al precedente art. 18 sono assegnati, per quel giorno, agli operatori "precari" aventi titolo, appartenenti allo stesso settore merceologico ed in base all'ordine:

a) "Graduatoria precari";

b) mediante sorteggio, da effettuarsi direttamente in loco da parte degli Agenti dell'Area Vigilanza.

4. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

5. L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, deve comunicare al Settore Commercio e all'Area Vigilanza i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.

6. Nel giorno del mercato, personale dell'Area Vigilanza provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

Art. 25

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati nei mercati appositi posteggi.

2. I posteggi nuovi e/o liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del settore commercio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) sede dell'azienda agricola;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;

e) numero presenze nel mercato come operatore precario;

f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;

g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.

5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

6. Nel caso il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato ov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
- b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
- c) ordine cronologico di ricezione della domanda.

7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dal richiedente secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati all'Albo Pretorio.

8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano apposita comunicazione, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla "spunta" si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 24.

9. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

10. La concessione di posteggio ha validità decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

11. Il posteggio assegnato al produttore agricolo può essere oggetto di cessione unitamente all'azienda agricola di riferimento.

12. Nel caso di trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda agricola, per atto tra vivi o a causa di morte, la titolarità della concessione di posteggio del cedente viene trasferita al subentrante, a condizione che questi risulti iscritto al Registro delle imprese nella sezione speciale delle imprese agricole e sia in possesso dei requisiti morali previsti. Il trasferimento se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con apposito atto registrato all'Ufficio del Registro; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Per il subentro nella concessione di posteggio deve essere presentata apposita domanda, corredata di quanto previsto dall'art. 12 c. 1.

Il subentrante per atto tra vivi, iscritto alla predetta sezione speciale del Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti morali previsti, può iniziare l'attività, a condizione che abbia presentato la domanda suddetta. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La

decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica, dal Responsabile del settore commercio competente. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al Registro delle imprese, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, purché entro sei mesi dalla morte del titolare, a pena di decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non abbia ottenuto l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, salvo che entro tale termine non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica, dal Responsabile del Settore commercio competente.

Art. 26

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicato:
 - maggior numero di presenze maturate nel mercato;
 - maggiore anzianità di attività di operatore con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata all'Ente di competenza, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n.228/2001 e succ. mod. ed int., la Comunicazione di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. o dalla data di iscrizione alla Camera Commercio;
 - sorteggio da effettuarsi direttamente in loco da parte degli Agenti dell'Area Vigilanza.
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 27

Trasferimento del mercato

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Regione, riconosce con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente, i trasferimenti dei mercati esistenti di cui al presente articolo, così come disposto dall'art. 7 c. 1 della L.R.V. n. 10 del 06.04.2001 e succ. mod. ed int..
4. Il Settore Commercio competente provvede ad assegnare a ciascun operatore avente titolo il posteggio con le modalità previste nei commi successivi.

5. L'elenco dei posteggi del mercato viene pubblicizzato all'Albo Pretorio comunale, comunicato alle associazioni di categoria di cui sopra e agli operatori del mercato.

6. L'assegnazione viene effettuata secondo l'ordine della "graduatoria assegnatari" di cui all'art. 23.

7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di cui al comma precedente formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi.

8. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini della nuova riassegnazione dei posteggi; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Settore Commercio procede allo scorrimento della graduatoria. Esaurita la graduatoria, il Settore Commercio assegnerà d'ufficio all'operatore che non ha effettuato la scelta uno dei posteggi rimasti liberi.

9. Per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, il trasferimento di singoli posteggi è disposto dal Responsabile del Servizio, sentite le rappresentanze di cui al comma precedente, ed è preceduto da comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive mod. ed int.. Il Settore Commercio provvede ad aggiornare la planimetria del mercato.

10. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine della "Graduatoria assegnatari" di cui all'art. 23 ed osservare le modalità sopra elencate.

11. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria di cui sopra, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

12. L'attuazione del trasferimento di cui al comma 11, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28

Modifica e/o variazione del mercato

1. Le modifiche e/o variazioni del mercato, a seguito ad esempio di ristrutturazione mercatale, sono deliberate dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La Regione, riconosce con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente, le modifiche e/o variazioni dei mercati esistenti, così come disposto dall'art. 7 c. 1 della L.R.V. n. 10 del 06.04.2001 e succ. mod. ed int..

3. Il Settore Commercio competente provvede ad assegnare a ciascun operatore avente titolo, il posteggio con le modalità previste nei commi successivi.

4. L'elenco dei posteggi del mercato vengono pubblicizzati all'Albo Pretorio comunale, comunicati alle associazioni di categoria di cui sopra e agli operatori del mercato.

5. L'assegnazione viene effettuata secondo l'ordine della "graduatoria assegnatari" di cui all'art. 23.

6. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di cui al comma precedente formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi.

7. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini della nuova riassegnazione dei posteggi; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Settore Commercio procede allo scorrimento della graduatoria. Esaurita la graduatoria, il Settore Commercio assegnerà d'ufficio all'operatore, che non ha effettuato la scelta, uno dei posteggi rimasti liberi.

Art. 29

Potenziamento del mercato esistente

1. Gli ampliamenti dei mercati, attraverso l'aumento del numero dei posteggi, è deliberato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e deve essere giustificato da un effettivo aumento di domanda, nonché tenere conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dell'utenza.

2. E' altresì possibile creare nuovi posteggi potenziando i mercati esistenti, al fine di aumentarne il grado di attrattività e funzionalità, anche nei casi previsti dall'art. 3 c. 2 Parte Terza della D.G.R.V. 2113/2005 e succ. mod. ed int..

3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei nuovi posteggi, il Settore Commercio competente pubblicizza all'Albo Pretorio comunale, e comunica alle associazioni di categoria di cui al primo comma e agli operatori del mercato, la possibilità di essere assegnataria di uno di tali posteggi.

4. La presentazione della domanda di assegnazione di nuovo posteggio, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del settore competente che individua i posteggi nuovi.

5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

a) "graduatoria assegnatari";

b) data di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. fa fede il timbro postale di spedizione.

6. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di cui al comma precedente formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.

7. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi nuovi; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Settore Commercio procede allo scorrimento della graduatoria e ritiene decaduta la richiesta di assegnazione di posteggio nuovo presentata.

Art. 30 Migliorie di ubicazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Settore Commercio trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Settore Commercio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando a ciascun operatore avente titolo uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore con le modalità previste nei commi successivi.

3. L'elenco dei posteggi liberi del mercato e la possibilità di chiederne l'assegnazione vengono pubblicizzati all'Albo Pretorio comunale, alle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative e agli operatori del mercato.

4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del settore

competente che individua i posteggi liberi. La domanda è ritenuta valida sia per il posteggio richiesto, che per gli altri posti che in seguito si rendessero liberi.

5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

a) "graduatoria assegnatari";

b) data di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. fa fede il timbro postale di spedizione.

6. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di cui al comma precedente formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.

7. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi liberi; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Settore Commercio procede allo scorrimento della graduatoria e ritiene decaduta la richiesta di miglioria presentata.

Art. 31

Assegnazione dei posteggi liberi e/o nuovi

1. Previa ottemperanza al disposto degli artt. 29 e 30, il Settore commercio trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e/o nuovi, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio nonché la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere spedita al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa a mezzo telefax o in altre forme ammesse dalla legge, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..

4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore

della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;

- maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

- ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale di spedizione. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Per la formazione della graduatoria si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario fino alla data di pubblicazione dei posteggi liberi e/o nuovi nel B.U.R..

7. La graduatoria delle domande pervenute deve riferirsi a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi nuovi e/o liberi pubblicati nel B.U.R..

8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Responsabile del servizio competente si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio dell'autorizzazione.

9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata, a seguito della pubblicazione dell'avviso suddetto, per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..

10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati sul B.U.R.; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

11. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. Le stesse presenze vengono altresì azzerate nel caso in cui l'operatore precario rinunci all'assegnazione del posteggio richiesto, con conseguente cancellazione dello stesso dalla graduatoria degli operatori precari del relativo mercato.

12. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

13. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

14. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, o per mancata assegnazione dopo due pubblicazioni al B.U.R., può essere disposta la loro soppressione totale o parziale per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R.V. 20 luglio 2001 n. 1902.

15. Nel caso di posteggi liberi, non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1, ma alla loro soppressione, se risulta necessario soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. In tal caso il provvedimento viene adottato dalla Giunta comunale ed il locale Settore commercio provvede ad aggiornare la planimetria mercatale.

Art. 32 Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito.

2. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il Responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 27.

3. La riduzione di superficie del posteggio viene sempre autorizzata dal Responsabile del Servizio competente.

4. Nei casi previsti dal presente articolo la planimetria mercatale dovrà essere aggiornata dal locale Settore Commercio.

Art. 33 Soppressione di posteggi

1. La Giunta comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione del mercato esistente o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R..

2. Con provvedimento di Giunta Comunale è possibile procedere alla soppressione dei posteggi resisi liberi per esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla rassegnazione degli stessi.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Responsabile del servizio competente provvede a dare esecuzione ai provvedimenti adottati e all'aggiornamento della planimetria mercatale.

Art. 34 Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario, nello stesso periodo in cui sono previste le giornate di apertura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa in deroga all'obbligo di chiusura festiva, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto, in alternativa:

- a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
- b) da almeno un'associazione di categoria degli operatori su area pubblica;
- c) da almeno un'associazione dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.

2. La proposta deve pervenire al Comune almeno settanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.

3. La Giunta Comunale deve decidere entro quaranta giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. L'effettuazione di un'edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista.

5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla "spunta" durante lo svolgimento normale del mercato.

6. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare l'area mercatale riducendo la superficie complessiva del mercato.

7. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.

8. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 35
Posteggi isolati

1. I posteggi isolati sono mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque.
2. E' intenzione istituire n. 1 posteggi isolati, così come meglio definiti al comma 1, in ogni frazione del Comune di San Pietro in Cariano, (San Pietro in Cariano capoluogo, Bure, San Floriano, Pedemonte, Corrubbio, Castelrotto). La delimitazione dell'area adibita a posteggi isolati nell'ambito della frazione è disposta dalla Giunta Comunale, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il periodo di svolgimento dei posteggi isolati è annuale.
4. Per gli orari relativi all'esercizio dell'attività, si rimanda al precedente art. 14.
5. Nei posteggi isolati possono essere venduti prodotti appartenenti ai settori merceologici, alimentare con o senza somministrazione di alimenti e bevande, non alimentare e prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli.
6. Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni di cui al Capo II artt. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15, al Capo III artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, al Capo IV dall'art. 36 all'art. 40 e al Capo V art. 41.

CAPO IV
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 36
Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, agli operatori precari, ai produttori agricoli e comunque a tutti coloro ai quali fosse assegnato un posteggio anche in via temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 37
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Come disposto dell'art. 70 del D. Lgs. 59/2010, la concessione di posteggio è rilasciata e rinnovata in ottemperanza ai criteri e disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

2. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

3. Resta comunque fatto salvo il mancato rinnovo della concessione da parte del Comune, al fine di salvaguardare e riqualificare zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.

Art. 38
Canone per l'occupazione del posteggio e tariffa di gestione rifiuti solidi urbani

1. Gli operatori titolari di posteggio, gli operatori precari, i produttori agricoli e comunque tutti coloro ai quali fosse assegnato un posteggio anche in via temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono tenuti al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e della tariffa rifiuti solidi urbani nelle misure stabilite dagli specifici provvedimenti e secondo le modalità dei Regolamenti comunali in materia.

2. Qualora gli esercenti di cui al comma 1 non provvedessero al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero, ai sensi della normativa vigente.

Art. 39
Decadenza dalla concessione del posteggio nel mercato

1. L'operatore (commerciante o produttore agricolo) decade dalla concessione del posteggio nei mercati quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare.

Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.

2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società si ritiene giustificata l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare qualora riguardi tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, salvo che la società abbia preventivamente designato il legale rappresentante che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al legale rappresentante designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'intestatario della concessione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), contestualmente alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio prevista all'art. 11.

Art. 40

Revoca della concessione del posteggio nel mercato

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'intestatario della concessione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e succ. mod..

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nell'area mercatale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve presentare caratteristiche il più possibile simili a quello revocato.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'intestatario della concessione e al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

CAPO V SANZIONI

Art. 41 Sanzioni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28 commi 9 e 10 del decreto legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di EURO 2.582,00 ad un massimo di EURO 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce.

2. La violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di EURO 516,00 ad un massimo di EURO 3.098,00, così come previsto dall'art. 29 c. 2 del decreto legislativo.

3. Nel caso di grave e ripetuta violazione di esercizio del commercio in aree in cui è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale, meglio indicate nel Regolamento, si applica l'art. 29 comma 1 del decreto legislativo, che prevede la sanzione amministrativa da un minimo di EURO 2.582,00 ad un massimo di EURO 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce.

4. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali o ai sensi dei commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di EURO 25,00 ad un massimo di EURO 500,00, con applicazione di quanto previsto dalla legge 689/1981 e successive modifiche.

5. In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Servizio di competenza può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo. Al medesimo Ente pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. Si rimanda, per quanto previsto nel presente Capo, alla legge 689/1981 e successive modificazioni.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle citate all'art. 1 a cui si rimanda.

Art. 43
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le deliberazioni comunali n. 5 Reg. Delib. del 26.02.1998, n. 6 Reg. Delib. del 26.02.1998 e 12 Reg. Delib. del 03.03.2000.